



# Successioni. Domande frequenti



## RICHIESTA DI INFORMAZIONI

1. In qualità di erede posso richiedere alla Banca informazioni relative ai rapporti intestati al defunto? Quali altri soggetti possono chiedere il rilascio della dichiarazione dei rapporti caduti in successione?
2. In caso di rapporti cointestati, la Banca può fornirmi, in qualità di erede di uno dei cointestatari, informazioni relative ad operazioni effettuate dall'altro cointestatario?
3. Chi è il legittimario? Il legittimario pretermesso può ottenere la certificazione dei rapporti e copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato al defunto?
4. In qualità di Erede posso richiedere informazioni relative ai rapporti intestati a un de cuius che ha sottoscritto una polizza vita?

## ATTO NOTORIO E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

5. È sempre necessario presentare l'atto notorio o è sufficiente una dichiarazione sostitutiva?
6. Che differenze ci sono tra l'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

## TESTAMENTO

7. Se sono in possesso di un testamento olografo non pubblicato, cosa devo fare? Il testamento deve essere necessariamente pubblicato?
8. La presentazione del verbale di pubblicazione del testamento mi esime dalla presentazione dell'atto notorio o del sostitutivo di atto notorio?
9. Cosa accade se un testamento esclude dalla successione un "legittimario"?

## DENUNCIA DI SUCCESSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DICHIARAZIONE DI ESONERO

10. Quali documenti devo presentare per provare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate?
11. In quali casi vi è l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e quali documenti devo presentare alla Banca?
12. Le successioni riguardanti soggetti deceduti prima e dopo il 03/10/2006 sono regolate allo stesso modo?

## LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ

13. Quali documenti devo presentare per ottenere la liquidazione delle attività del de cuius?
14. In presenza di titoli/fondi comuni che documenti devo firmare per effettuare la liquidazione delle attività ereditarie?
15. Può un singolo coerede chiedere, senza la presenza degli altri eredi, la liquidazione della Quota di eredità a lui spettante?

## RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU TRASFERIMENTO/VENDITA TITOLI

16. Se siamo più eredi possiamo effettuare il trasferimento dei titoli ad uno solo di noi?
17. In qualità di eredi, possiamo trasferire fondi comuni di investimento su altra banca italiana (escluso le banche del vostro Gruppo). Ci sono limitazioni operative?
18. In qualità di erede "non residente" in Italia, cosa posso fare in presenza di dossier titoli contenente fondi comuni di investimento?

## RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU OPERATIVITÀ DIVERSE

19. Se il de cuius risulta titolare di una polizza Cavita la richiesta di liquidazione a chi deve essere inoltrata?
20. In qualità di eredi, come dobbiamo rilasciare alla Banca la Dichiarazione di Successione?
21. Cosa devo fare in caso di dichiarazione di esonero?
22. Come dobbiamo ripartire, fra noi eredi, le quote ereditarie in caso di successione legittima (ovvero senza testamento)?
23. Come mi devo comportare nel caso in cui il cointestatario del mio conto corrente o del mio dossier titoli venisse a mancare? Posso prelevare la mia quota parte?
24. Chi deve liquidare al legatario le attività successorie? La Banca o gli eredi?



## PROCURA

25. In qualità di erede posso rilasciare una procura per attribuire ad altri soggetti il potere di riscuotere per suo conto le attività cadute in successione?
26. Che requisiti deve avere la procura redatta all'estero?

## SUCCESSIONE DI CITTADINI STRANIERI

27. Quali adempimenti sono richiesti in caso di successione di cittadini di nazionalità straniera titolari rapporti presso Crédit Agricole?

## ADDEBITO SPESE FUNERARIE E IMPOSTE DI SUCCESSIONE

28. In qualità di Erede posso addebitare le spese funerarie e l'imposta di successione sul c/c intestato al de cuius

## CASSETTE DI SICUREZZA

29. Alla morte del cointestatario di una cassetta di sicurezza regolata a firme disgiunte sul conto corrente il cointestatario superstite può continuare ad accedere alla cassetta di sicurezza? Può accedere il delegato?
30. Come si svolge l'apertura delle cassette di sicurezza intestate a soggetti deceduti dopo il 3/10/2006?

## CASI PARTICOLARI

31. Cosa succede se decede il garante di un mutuo ipotecario?
32. Cosa accade alla morte di un mutuatario (persona titolare di mutuo ipotecario)?
33. Cosa accade al decesso del titolare di una ditta individuale?
34. Se sono stato nominato esecutore testamentario posso richiedere informazioni alla Banca
35. Nella certificazione dei rapporti devono essere riportate anche le polizze vita e i depositi a risparmio al portatore?
36. Posso in qualità di erede, trasferire su banca estera di titoli quali ad esempio azioni, obbligazioni, titoli di stato?
37. Posso, in qualità di erede, trasferire su banca estera fondi/SICAV?
38. Quali sono i tempi di esecuzione del trasferimento in presenza di fondi/sicav?



## **1. In qualità di erede posso richiedere alla Banca informazioni relative ai rapporti intestati al defunto?**

**Quali altri soggetti possono chiedere il rilascio della dichiarazione dei rapporti bancari caduti in successione?**

Affinché Crédit Agricole possa rilasciare la certificazione di sussistenza relativa a rapporti intestati ad un defunto, ai sensi del decreto legislativo 346/90, è necessario che almeno uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione effettui una richiesta scritta alla Filiale e rilasci alla stessa:

- il certificato di morte in carta semplice,
- la copia conforme dell'atto notorio (o un sostituto di atto notorio);
- e, ove vi si tratti di successione testamentaria, il verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto oppure il verbale di registrazione del testamento pubblico.

Nel caso in cui la successione sia a favore di una persona giuridica è altresì necessario che la Società fornisca:

- una copia dello statuto,
- una copia conforme dell'atto di accettazione con beneficio di inventario reso dal legale rappresentante davanti a un notaio o un cancelliere del Tribunale
- e, infine, il certificato di iscrizione nel registro delle persone giuridiche (dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante). Senza la presentazione di questi documenti non è possibile soddisfare la richiesta ricevuta.

Ove la richiesta di informazioni sia inoltrata da un notaio che si dichiari incaricato dagli eredi della predisposizione della denuncia di successione, non è necessario acquisire specifica documentazione.

Richieste di informazioni o di rilascio della dichiarazione potrebbero essere presentate anche da soggetti diversi quali ad esempio l'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente, il rappresentante dell'erede dichiarato incapace.

## **2. In caso di rapporti cointestati, la Banca può fornirmi, in qualità di erede di uno dei cointestatori, informazioni relative ad operazioni effettuate dall'altro cointestatario?**

Sì. Nel caso di più coeredi ognuno di questi può ottenere informazioni su tutte le operazioni eseguite sul conto cointestato, anche se disposte dal cointestatario superstite.

Ciò in quanto l'art. 119, 4° comma, del Testo Unico Bancario prevede espressamente che "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo [...] hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

Non è possibile, quindi, derogare a quanto stabilito dal T.U.B. nemmeno nel caso in cui i rapporti bancari intrattenuti dal de cuius risultino cointestati con un altro soggetto, dal momento che i successori del cointestatario deceduto subentrano nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo e, di conseguenza, devono avere la stessa ampiezza di diritti.



La banca, prima di fornire le informazioni o la documentazione, deve comunque accertarsi della qualità di erede in capo al richiedente, richiedendo la documentazione necessaria a tale fine:

- certificato di morte del de cuius;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- verbale di pubblicazione del testamento olografo (o segreto) o verbale di registrazione del testamento pubblico (se esistente).

### **3. Chi è il legittimario? Il legittimario pretermesso può ottenere la certificazione dei rapporti e copia degli estratti conto relativi al conto corrente intestato al defunto?**

I "legittimari" sono le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità e sono individuati nel coniuge, nei figli legittimi e naturali e, in mancanza di figli, negli ascendenti legittimi (art. 536 c.c.).

Nel caso in cui in una successione testamentaria un soggetto rivesta la qualità di legittimario pretermesso (non essendo stato nominato nel testamento) la Cassazione ha stabilito che il riconoscimento del suo diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria non è immediato, per il solo fatto di essere tale; infatti: "... il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; con la conseguenza che, prima di questo momento egli non può avanzare la richiesta di cui all'art. 119 comma 4° del T.U.B. n° 385/1993, che presuppone la qualità di erede." (Cass. Civ. 13.01.2010 n° 368; Cass. Civ. 20.11.2008 n° 27556 e Cass. Civ. 29.07.2008 n° 20562).

Occorre, tuttavia, tener presente che il Garante per la protezione dei dati personali, nel provvedimento del 18 maggio 2012, ha sancito che il legittimario pretermesso è titolare di un interesse qualificato ai sensi dell'art. 9 del TU e, dunque, è legittimato ad ottenere i dati personali ai sensi dell'art. 7 tra i quali, lo stesso garante, fa rientrare anche le movimentazioni bancarie nonché il saldo.

Premesso quanto sopra, il legittimario pretermesso dovrà fornire alla Filiale copia dell'estratto dell'atto di nascita dal quale risulti il rapporto di parentela con il de cuius e dal quale si possa quindi ricavare la sua qualità di legittimario.

Verranno rilasciate le informazioni oscurando i dati personali relativi a terze persone.

### **4. In qualità di Erede posso richiedere informazioni relative ai rapporti intestati a un de cuius che ha sottoscritto una polizza vita?**

In caso di decesso di un cliente che ha sottoscritto una polizza vita, il diritto alla liquidazione del capitale assicurato per il caso morte spetta ai beneficiari per diritto derivante dal contratto assicurativo. Le somme da liquidare, quindi, non rientrano nell'asse ereditario e, non cadendo in successione, non devono essere indicate nella certificazione dei rapporti e nella dichiarazione di successione.

Tali polizze non sono prodotti emessi dalla Banca, pertanto in queste situazioni occorre invitare gli eredi a chiedere informazioni sulla esistenza di polizze assicurative direttamente alla Compagnia Assicurativa.

Solamente nel caso in cui il de cuius sia assicurato di una polizza la Filiale deve informare gli eredi, che



abbiano dimostrato tramite documenti tale asserita qualità, dell'esistenza di contratti di polizze assicurative, invitandoli a presentare alla Compagnia di Assicurazione, per il tramite della Banca, regolare denuncia di sinistro.

Il Gestore deve limitarsi a comunicare l'esistenza di contratti di assicurazione, l'importo degli stessi ed il numero del rapporto, ma non può fornire informazioni sui beneficiari.

### **5. È sempre necessario presentare l'atto notorio o è sufficiente una dichiarazione sostitutiva?**

- Per il rilascio della certificazione dei rapporti è sempre sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Per la liquidazione, solo qualora la Banca lo ritenga necessario, potrà essere richiesta la produzione di atto notorio.

### **6. Che differenze ci sono tra l'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?**

L'atto di notorietà (o atto notorio) è un atto pubblico, redatto in base alla dichiarazione giurata e sottoscritta da due testimoni estranei alla successione (non eredi ma che conoscevano personalmente il de cuius e la famiglia di quest'ultimo) che, di fronte al Pubblico Ufficiale competente (Notaio, Giudice di Tribunale o Cancelliere delegato, Sindaco o suo delegato), si assumono la responsabilità di quanto asserito in ordine alla devoluzione dell'eredità e all'identità degli eredi. L'acquisizione di tale documento è fondamentale, infatti, per le caratteristiche inerenti allo stesso e in particolare per la notorietà dei fatti enunciati: ha la funzione di attribuire alla Banca il ragionevole convincimento della precisa individuazione degli eredi nei confronti dei quali la Banca è tenuta a compiere gli atti dovuti.

Fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza e di quanto i dichiaranti hanno esposto dinanzi al pubblico ufficiale che lo ha redatto.

La dichiarazione sostitutiva è resa dall'interessato sotto la propria responsabilità e la sua sottoscrizione è autenticata da Cancelliere del Tribunale o da Notaio o dal Segretario Comunale o da dipendente comunale addetto a ricevere la dichiarazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Tanto l'atto di notorietà quanto la dichiarazione sostitutiva devono contenere le seguenti attestazioni:

- data e luogo del decesso, dati anagrafici e luogo dell'ultimo domicilio del defunto;
- dichiarazione sulla devoluzione dell'eredità (se legittima o testamentaria);

se esiste testamento: estremi di pubblicazione del testamento; elencazione, con dati anagrafici completi, dei soggetti indicati come eredi nel testamento; elencazione degli eredi legittimi nel caso in cui il testatore non abbia disposto di tutti i suoi beni; eventuale esistenza di legittimari (coniuge, discendenti o ascendenti) non contemplati nel testamento;

- che il testamento regolante la successione è l'ultimo valido e che contro lo stesso non sono state presentate impugnazioni;
- inesistenza di altri soggetti aventi comunque diritto all'eredità, all'infuori degli eredi elencati in precedenza;
- che gli eredi hanno capacità di agire. Nel caso di soggetti minori, interdetti o inabilitati o



beneficiari di amministrazione di sostegno, occorre l'indicazione precisa della persona che esercita la legale rappresentanza o l'assistenza.

Se dall'atto notorio (o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio) esibito non risultassero con sufficiente chiarezza gli elementi di cui sopra, o qualcuno di essi fosse in contraddizione con altri documenti esibiti, si dovrà richiedere altro atto integrativo da cui risultino le attestazioni mancanti.

### **7. Se sono in possesso di un testamento olografo non pubblicato, cosa devo fare? Il testamento deve essere necessariamente pubblicato?**

L'art. 620, primo comma, c.c. dispone che chiunque sia in possesso di un testamento olografo debba presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore. La soppressione, l'occultamento o l'alterazione di un testamento che regoli la successione costituisce una causa di indegnità a succedere a norma dell'art. 463 del c.c. ("è escluso dalla successione come indegno... chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolato"). L'indegnità a succedere deve accertata in via giudiziale con sentenza costitutiva. La Filiale potrà quindi invitare gli eredi a provvedere alla pubblicazione del testamento olografo, in ossequio alle disposizioni di legge.

### **8. La presentazione del verbale di pubblicazione del testamento mi esime dalla presentazione dell'atto notorio o del sostitutivo di atto notorio?**

No. Il testamento che viene consegnato alla Banca potrebbe non essere l'ultimo sottoscritto dal de cuius, per cui è sempre necessario che venga presentato anche un atto notorio o un sostitutivo di atto notorio allo scopo di ottenere una formale attestazione di inesistenza di un valido testamento successivo a quello prodotto alla Banca.

Tramite l'atto notorio o il sostitutivo è, inoltre, possibile attestare l'identità degli eredi e la loro capacità di agire, nonché verificare se sia stata proposta impugnazione contro il testamento.

### **9. Cosa accade se un testamento esclude dalla successione un legittimario?**

Il patrimonio ereditario è formato da una "quota disponibile" che il testatore può lasciare a chiunque desideri, e da una "quota di legittima" (o "quota di riserva") che deve, per legge, essere riservata a determinati soggetti qualificati "legittimari" a norma dell'art. 536 c.c. (coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti). Qualora taluno di questi soggetti risulti essere stato escluso dalla successione testamentaria, dovrà attivarsi per far valere i propri diritti successori in sede giudiziaria oppure accordandosi con gli eredi per il reintegro della quota di legittima che la legge gli riserva.

In assenza di un provvedimento giudiziario definitivo che riduca entro i termini di legge la disposizione testamentaria, questa è valida ed efficace e, pertanto, la Banca liquiderà i beni caduti in successione ai soggetti nominati nel testamento (che dovranno essere indicati nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio) atteso che le disposizioni testamentarie, se non impugate, rimangono efficaci.



## **10. Quali documenti devo presentare per provare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate?**

L'erede deve fornire alla Filiale il nuovo modello di dichiarazione telematica che deve contenere il dettaglio dei beni dichiarati.

Nel caso in cui, invece, ricorrano i requisiti per l'esonero dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione si dovrà acquisire la citata dichiarazione in duplice originale, uno dei quali andrà trasmesso tempestivamente (e comunque entro 15 giorni dalla sottoscrizione) all'Agenzia delle Entrate.

## **11. In quali casi vi è l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e quali documenti devo presentare alla Banca?**

L'erede è esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione ove ricorrano contestualmente i seguenti presupposti:

1. la successione sia devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta (ad es. genitori o figli);
2. nella successione non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari;
3. il valore globale dell'attivo ereditario non sia superiore a € 100.000 €.

Qualora sussistano contestualmente le condizioni sopra indicate la Filiale farà sottoscrivere agli eredi, in duplice originale, la dichiarazione di esonero. Un originale dovrà essere trasmesso, entro 15 giorni, all'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.

Precedentemente alle attuali disposizioni (introdotte con il D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 entrato in vigore il 13.12.2014) la soglia al di sotto della quale, in presenza delle condizioni sub 1 e 2, operava l'esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione era fissata a € 25.823,00 (lire 50 milioni nel testo della legge).

Le nuove disposizioni hanno innalzato la soglia a € 100.000,00 e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anche con riferimento alle successioni che a tale data risultavano già aperte. Inoltre, in applicazione del principio del "favor rei", dettato dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997, non si darà luogo all'irrogazioni di sanzioni nei confronti dei soggetti che abbiano omesso di presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti e che, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto 75/2014, non risultano più tenuti a detto adempimento.

## **12. Le successioni riguardanti soggetti deceduti prima e dopo il 03/10/2006 sono regolate allo stesso modo?**

No.

La Legge 24/11/2006 n. 286 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni solamente per le "successioni apertesesi dal 3/10/2006".

Di conseguenza:

- in caso di successioni aperte dal 25/10/2001 (data in cui la legge 838/2001 ha soppresso l'imposta di successione) al 2/10/2006 non è previsto alcun obbligo di carattere fiscale;



- in caso di successioni aperte prima del 24/10/2001 o dopo il 3/10/2006 sussistono gli obblighi fiscali previsti dal D. Lgs n. 346/1990.

A norma dell'art. 48 del D. Lgs 346/1990 la Banca ha l'obbligo di bloccare l'operatività sui beni e diritti riferibili al defunto, e quindi di non liquidare somme e titoli caduti in successione, fino a che gli eredi non abbiano fornito la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate o, ricorrendone i presupposti, abbiano sottoscritto la dichiarazione di esonero.

Per quanto riguarda le cassette di sicurezza (o plichi chiusi) queste possono essere aperte solo in presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, previa comunicazione da parte della Filiale all'Agenzia delle Entrate e a tutti gli eredi del giorno e dell'ora dell'apertura.

### **13. Quali documenti devo presentare per ottenere la liquidazione delle attività del de cuius?**

I rapporti caduti in successione potranno essere liquidati agli eredi nel momento in cui verranno presentati tutti i documenti previsti dalla normativa interna (in originale o copia conforme):

- certificato di morte;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate (salvo il caso di esonero);
- ove si tratti di successione testamentaria, copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo (o segreto) o del verbale di registrazione del testamento pubblico;
- eventuale procura notarile nel caso in cui l'erede non intenda curare direttamente le operazioni di riscossione e abbia delegato una persona di fiducia;
- verbale di inventario della cassetta e/o depositi chiusi qualora esistenti;
- nel caso in cui tra gli eredi vi sia un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, deve essere fornito il decreto del Giudice Tutelare in copia conforme contenente l'autorizzazione ai genitori, al tutore, al curatore o all'ADS ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario, a riscuotere le quote ed, eventualmente, a investirle; nonché il verbale di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario (obbligatorio solamente in caso di minori e interdetti).
- eventuali atti di rinuncia all'eredità qualora esistenti.

Nel caso in cui la successione sia a favore di una persona giuridica è altresì necessario che vengano forniti alla Filiale:

- copia dello statuto;
- copia conforme del verbale di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario reso dal legale rappresentante davanti a un notaio o un cancelliere del Tribunale;
- per le persone giuridiche e gli Enti riconosciuti il certificato di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche o nel registro delle imprese dal quale risulti il nominativo del legale rappresentante;
- per le parrocchie o enti religiosi l'autorizzazione della Curia o della Casa Generale ad accettare l'eredità;
- per gli enti non riconosciuti è sufficiente la copia dello statuto da cui si evincano il nome ed i poteri del legale rappresentante.

Al riguardo si veda quanto dispone la FAQ n. 1 per la fase di richiesta rilascio informazioni.

Fino a quando non verrà consegnata la documentazione sopra descritta nessuna somma potrà essere consegnata agli eredi.



## **14. In presenza di titoli/fondi comuni che documenti devo firmare per effettuare la liquidazione delle attività ereditarie**

La Filiale deve aver acquisito i documenti elencati alla FAQ n. 13.

Ciascun erede, personalmente o a mezzo di un procuratore munito di opportuni poteri, deve sottoscrivere, congiuntamente con gli altri coeredi:

- la dichiarazione degli eredi di subentro e presa in possesso
- dei beni/fondi del de cuius;
- le disposizioni relative alla ripartizione di somme e titoli
- caduti in successione;
- le disposizioni di vendita o trasferimento di strumenti finanziari;
- la disposizione di estinzione dei rapporti intestati al de cuius (ad esempio revoca conti correnti e servizi collegati, revoca carte di debito e/o di credito, revoca disposizioni permanenti e/o di domiciliazione delle bollette, revoca delle cassette di sicurezza e/o colli chiusi, richiesta di estinzione totale o parziale di mutuo ipotecario o prestito bancario o in alternativa di richiesta di accollo del mutuo ipotecario etc..).

## **15. Può un singolo coerede chiedere, senza la presenza degli altri eredi, la liquidazione della Quota di eredità a lui spettante?**

La risposta è negativa in quanto, per poter procedere alla liquidazione delle attività ereditarie è, a regola, necessaria la presenza congiunta di tutti gli aventi diritto.

La necessità di liquidare gli eredi in via congiunta deriva dal fatto che con l'apertura della successione i beni del patrimonio del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi ma entrano a far parte di una comunione ereditaria.

La comunione ereditaria può sciogliersi in via alternativa con:

- un atto di divisione consensuale: atto di divisione sottoscritto da tutti gli eredi, in cui risultino indicate le quote di spettanza di ciascuno. L'atto deve essere redatto in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico.
- un atto di divisione giudiziale: sentenza di scioglimento della comunione ereditaria.

Tutti questi documenti dovranno essere forniti alla Banca in copia conforme all'originale.

N.B. Solo in caso di successione testamentaria: ove con il testamento il de cuius abbia già attribuito ad un erede beni specificamente individuati (quali il saldo di un dato c/c o quanto rubricato su un dato dossier in quota parte o in toto), si può procedere alla liquidazione a suo favore anche senza la presenza degli altri eredi e senza necessità di acquisire ulteriori atti di divisione.

In tale caso, tuttavia, gli eredi dovranno fornire alla Filiale un atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) nel quale sia specificato chi sono gli "esclusivi beneficiari" dei rapporti in essere presso il nostro Istituto.



## **16. Se siamo più eredi possiamo effettuare il trasferimento dei titoli ad uno solo di noi?**

Sì, è possibile trasferire i titoli in capo al de cuius ad un solo erede.

In questo caso è necessario che tutti gli eredi sottoscrivano, oltre al modello di subentro, anche il modello di ripartizione.

Operativamente, sarà cura della Banca modificare le percentuali di riparto azzerando quelle indicate in procedura per gli eredi che intendono trasferire solo ad uno di loro.

## **17. In qualità di eredi “residenti in Italia”, possiamo trasferire fondi comuni di investimento su altra banca italiana (escluso le banche del vostro Gruppo) ci sono limitazioni operative?**

Il trasferimento di fondi su altre banche non è sempre consentito.

In particolare la Banca dovrà verificare che il fondo, oggetto del trasferimento, sia collocabile dall'Istituto di Credito di destinazione.

Si precisa che i fondi Amundi non sono trasferibili su nessuna banca italiana.

## **18. In qualità di eredi “non residenti in Italia”, cosa possiamo fare in presenza di dossier titoli contenente fondi comuni di investimento?**

In presenza di erede fiscalmente “non residente in Italia” puoi:

- Trasferire i fondi comuni su dossier titoli a te intestato presso la filiale. Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento si ricorda che non è possibile il trasferimento su rapporti presso banche estere. Per le altre tipologie di strumenti finanziari si dovrà valutare caso per caso la possibilità di trasferimento con apposita richiesta al Polo Successioni. Inoltre in caso di cittadino americano o comunque con residenza negli USA, non è possibile effettuare il trasferimento dei fondi comuni su dossier intestato all'erede, ma solo la vendita;
- Se ci sono altri eredi, prevedere il trasferimento su rapporto intestato agli altri eredi e poi procedere alla liquidazione dal nuovo rapporto;
- Se non ci sono altri eredi procedere alla richiesta di vendita.

## **19. Se il de cuius risulta essere titolare di una polizza Ca Vita la richiesta di liquidazione a chi deve essere inoltrata?**

La documentazione relativa alla richiesta di apertura del sinistro e di liquidazione/cambio di contraenza delle polizze Cavita, deve essere sottoscritta dagli eredi in filiale, e in seguito da quest'ultima inoltrata alla Compagnia per il tramite del Polo Successioni che ne curerà l'esecuzione. Si ricorda che contrattualmente le Compagnie Assicuratrici hanno 30 giorni di tempo per effettuare la liquidazione delle polizze.



## 20. In qualità di eredi come dobbiamo rilasciare alla Banca la Dichiarazione di Successione?

A partire dal 15.03.2018, come riportato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, è in vigore un nuovo modello di dichiarazione di successione (da utilizzare anche per la dichiarazione telematica) che richiede una serie di informazioni e dati da inserire nella dichiarazione dei rapporti caduti in successione che viene rilasciata agli eredi.

Dall'1/1/2019 tale modello dovrà essere consegnato all'Agenzia delle entrate necessariamente **in via telematica**. Nel caso di presentazione del modello telematico della Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali barrando il relativo campo "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica" e a seguito del pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, gli eredi hanno la possibilità di "richiedere il rilascio di un'Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica in formato PDF munita di apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso.

La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.

Tale attestazione potrà essere presentata dai contribuenti agli istituti bancari al fine di svincolare i rapporti intercorrenti tra l'istituto bancario e i beneficiari della successione. Diversamente, in caso di utilizzo di modelli di dichiarazione precedenti o campo indicato non barrato, occorre acquisire la Copia conforme all'originale della dichiarazione appositamente vistata e timbrata in tutte le sue pagine dall'Agenzia delle entrate e che può essere richiesta in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate a cura degli eredi pagando le relative somme.

## 21. Cosa devo fare in caso di dichiarazione di esonero?

In presenza di dichiarazione di esonero non deve essere richiesta dagli eredi la "certificazione dei rapporti" ma deve essere sottoscritta dagli stessi la dichiarazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate. Tale documentazione dovrà successivamente essere inoltrata dalla filiale all'Agenzia delle Entrate. Sarà cura del Gestore della filiale inoltrare al Polo Successione la dimostrazione di avvenuto invio di tale comunicazione (inserimento nel WF di excel ricevuto dal Servizio Spedizione o della ricevuta di spedizione, se la stessa viene effettuata direttamente dalla filiale, o della cartolina di ritorno o hard copy del sito delle Poste Italiane da cui si ricava che la raccomandata è stata consegnata).

## 22. Come dobbiamo ripartire, fra noi eredi, le quote ereditarie in caso di successione legittima (ovvero senza testamento)?

Non spetta alla Banca fornire agli eredi legittimi le indicazioni sulle modalità e sulle quote di ripartizione dei rapporti caduti in successione. La Banca, in fase di liquidazione, deve limitarsi ad acquisire la firma degli eredi sulla dichiarazione di subentro e presa in possesso da parte degli stessi eredi delle attività del de cuius e su ogni disposizione relativa alla divisione dei beni caduti in successione.

La Banca, infatti, non entra nel merito della ripartizione delle giacenze e deve limitarsi a dare esecuzione alla volontà degli eredi che potrebbe anche non rispettare le quote stabilite per legge.



### **23. Come mi devo comportare nel caso in cui il cointestatario del mio conto corrente o del mio dossier titoli venisse a mancare?**

La disciplina è diversa a seconda che il rapporto sia regolato a firme disgiunte o congiunte:

- nei rapporti bancari cointestati con facoltà di operatività disgiunta la firma separata integra la facoltà per ciascun cointestatario di disporre disgiuntamente dell'intero rapporto, facoltà cui fa riscontro l'obbligo a carico della Banca di adempiere alla restituzione, anche per l'intero, delle somme depositate, a semplice richiesta di uno solo dei contitolari. Sotto il profilo contrattuale, il decesso non ha alcun effetto sulla natura dell'obbligazione e il cointestatario a firme disgiunte rimane, formalmente, legittimato a richiedere la restituzione del saldo del rapporto, anche per l'intero. Tuttavia, occorre segnalare che il Collegio di Coordinamento dell'ABF (decisione n. 5305 del 12/09/2013) ha sottolineato che la permanenza della legittimazione ad operare in capo ai cointestatori nonostante il decesso di uno di essi è vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale inter partes, ma non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale deve essere considerata l'Amministrazione Finanziaria. In accordo con tale decisione, il debitore (qual è la Banca) non deve consentire atti di disposizione della quota di saldo caduta in successione se non è stato dimostrato che gli eredi hanno adempiuto alla presentazione della denuncia di successione (o della sottoscrizione della lettera di esonero, se ne ricorrono i presupposti). La Filiale potrà, quindi, consegnare solamente la quota di spettanza del cointestatario (ad es. pari al 50%, nel caso siano presenti due soli cointestatori, uno dei quali è deceduto), in quanto non rientrante nella successione ereditaria. Per quanto riguarda la quota residua caduta in successione, questa dovrà essere bloccata in attesa dell'adempimento degli obblighi fiscali;
- nei rapporti bancari cointestati con facoltà di operatività congiunta, la morte di uno dei cointestatori impedisce automaticamente l'esecuzione di qualsiasi disposizione. Il rapporto verrà bloccato fino a quando non verranno adempiuti gli obblighi fiscali e presentati i documenti richiesti dalla normativa interna. Successivamente, potranno essere compiuti gli atti di disposizione sottoscritti, congiuntamente, da eredi e cointestatori del rapporto.

### **24. Chi deve liquidare al legatario le attività successive? La Banca o gli eredi?**

Se il de cuius non ha diversamente disposto nel testamento, l'esecuzione del legato spetta agli eredi.

La Banca non è tenuta a liquidare i legatari, ma solo gli eredi.

La norma di riferimento è l'art. 662, primo comma, c.c. "Onere della prestazione del legato" che dispone: "Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi".

Il legatario potrebbe anche non essere stato indicato nell'atto notorio (o nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio); egli inoltre non deve sottoscrivere la dichiarazione di subentro e presa in possesso da parte degli eredi delle attività del de cuius né le disposizioni relative alla ripartizione delle somme cadute in successione. Ricordiamo, infine, che la Banca non deve verificare la corretta esecuzione del legato.



## 25. In qualità di Erede posso rilasciare una procura per attribuire ad altri soggetti il potere di riscuotere per suo conto le attività cadute in successione?

La procura è lo strumento giuridico mediante il quale un soggetto (rappresentato o mandante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in suo nome e conto nel compimento di atti giuridici, i cui effetti sorgeranno direttamente in capo al rappresentato.

L'erede, poter conferire ad altri il potere di agire in suo nome nella riscossione dell'eredità a lui spettante, deve rilasciare una procura, possibilmente speciale, sotto forma di atto notarile o di scrittura con firma autenticata da notaio.

Tale procura deve essere consegnata dal rappresentante alla Filiale, in originale o in copia conforme, e deve prevedere espressamente ogni singola attività che può essere compiuta dal procuratore (ad esempio: riscuotere e quietanzare somme, titoli, fondi di spettanza dell'erede, acconsentire a divisioni, richiedere l'esecuzione di bonifici o l'emissione di a/c, aprire dossier titoli intestati agli eredi, trasferire e vendere strumenti finanziari, richiedere l'estinzione di c/c e dossier titoli, riscuotere i beni contenuti in cassetta di sicurezza, ecc).

Nel caso in cui la procura venga rilasciata ad un coerede si potrebbe verificare un conflitto di interessi dal momento che il soggetto nominato riveste sia la qualifica di procuratore che quella di erede. Parimenti, si potrebbe configurare un conflitto di interessi qualora più eredi nominino, con atti separati, il medesimo procuratore.

In queste situazioni la Filiale deve verificare che in procura sia espressamente indicato che il procuratore potrà agire anche in conflitto di interessi e in concorso con se stesso (in caso di procuratore/erede) o in concorso di altre parti di cui è procuratore (nel caso in cui rappresenti due o più coeredi).

## 26. Che requisiti deve avere la procura redatta all'estero?

Ove un erede si trovi all'estero e non possa presenziare personalmente alle operazioni di liquidazione della successione, potrà conferire una procura a persona di sua fiducia con le seguenti modalità:

- la procura dovrà essere preferibilmente redatta presso il Consolato Italiano all'estero;
- in alternativa, la procura potrà essere redatta avanti a notaio del Paese Straniero. In questo caso, perché l'atto possa produrre effetti in Italia dovrà essere munito di "legalizzazione" (ovvero dell'attestazione ufficiale della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto e della autenticità della firma da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero) oppure di "apostille" (modalità semplificata di legalizzazione possibile solo per Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961).

Solo per le procure redatte e utilizzabili entro i Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 1987 (ad oggi solamente Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Estonia, Lettonia) è previsto l'esonero di qualsiasi forma di legalizzazione/apostille.

Per le procure redatte in Germania, invece, si applica la legge 176/1973 "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969", la quale dispone espressamente che "Gli atti e documenti pubblici rilasciati in uno degli Stati contraenti e muniti del sigillo o timbro ufficiale possono essere usati nell'altro Stato contraente senza necessità di alcuna legalizzazione diplomatica, consolare od interna o di altra formalità equivalente.

Atti e documenti pubblici, ai sensi del primo comma, sono considerati [...] Gli atti e documenti notarili".



In ogni caso, qualora la procura sia redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione asseverata in italiano.

### **27. Quali adempimenti sono richiesti in caso di successione di cittadini di nazionalità straniera titolari rapporti presso Crédit Agricole?**

Per le successioni aperte entro il 16 agosto 2015 la legge applicabile è quella stabilita dall'art. 46 della Legge 218/1995 "Riforma del sistema di diritto internazionale privato" secondo il quale la successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, salvo che il de cuius abbia scelto, con dichiarazione espressa nel testamento, di regolare la propria successione secondo la legge dello Stato di residenza.

Per le successioni aperte dopo il 17 agosto 2015, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE 04/07/2012 n. 50, la successione è regolata secondo la legge dello stato di residenza abituale del defunto.

### **28. È possibile addebitare le spese funerarie e l'imposta di successione sul c/c intestato al de cuius?**

Ogni operazione dispositiva relativa ai rapporti intestati a clienti deceduti può essere disposta solamente da tutti gli eredi, una volta che sia stata prodotta la documentazione successoria completa. Ciò significa che anche la richiesta di addebitare sul c/c del defunto le spese funerarie e l'imposta di successione non potrà essere accolta se non previa acquisizione della documentazione successoria e su disposizione congiunta degli aventi diritto.

### **29. Alla morte del cointestatario di una cassetta di sicurezza regolata a firme disgiunte il cointestatario superstite può continuare ad accedere alla cassetta di sicurezza? Può accedere il delegato?**

No.

Dopo il decesso di uno degli intestatari della cassetta, l'apertura potrà avvenire solo con le modalità previste dalla normativa fiscale (v. FAQ n. 30) e, una volta completata la pratica di successione, i beni contenuti nella cassetta andranno liquidati congiuntamente al cointestatario ed eredi del de cuius.

La disposizione si trova anche all'art. 19 del contratto di locazione di cassetta di sicurezza nel quale si dispone che "In caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari, la Banca che ne abbia ricevuto comunicazione scritta non consentirà ad alcuno l'apertura della cassetta, se non con l'accordo scritto di tutti gli aventi diritto, nel rispetto della normativa vigente, ovvero secondo le modalità stabilite dall'Autorità Giudiziaria".

Le norme in vigore (art. 48 comma 6 del D.Lgs 31/10/1990 n. 346, T.U. sull'imposta sulle successioni e donazioni) prevedono che "Le cassette di sicurezza, dopo la morte di un concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un Notaio che redige l'inventario del contenuto ..."

La violazione del divieto di apertura della cassetta in assenza dei soggetti sopra indicati è punita con la sanzione da euro 516,00 a euro 4.132,00 (Art. 53 co. 3 e 4 del medesimo Decreto).

Ad ulteriore conferma si segnala che, prima dell'apertura, il titolare della cassetta che intenda effettuare l'accesso deve dichiarare espressamente che gli altri cointestatari sono ancora in vita.



### 30. Come si svolge l'apertura delle cassette di sicurezza intestate a soggetti deceduti dopo il 3/10/2006?

Modalità operative:

- La filiale deve concordare con gli eredi e/o i notai da questi incaricati, la data dell'accesso alla cassetta, ai fini della redazione dell'inventario del relativo contenuto;
- la filiale deve comunicare, con congruo preavviso, il giorno e l'ora dell'apertura all'Agenzia delle Entrate, con raccomandata a.r. unitamente ad apposita raccomandata a.r. agli eredi;
- la cassetta potrà essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione Finanziaria o di un Notaio, che redige l'inventario del contenuto; ne consegue che, in assenza del funzionario dell'A.F., preventivamente avvisato, il verbale può essere validamente redatto dal Notaio. Ovviamente gli eredi si faranno carico delle relative spese. Non è invece, indispensabile la presenza di tutti gli eredi, purché siano stati tutti tempestivamente avvertiti.

Il Responsabile della Filiale o il sostituto, avrà cura di far apporre sul verbale:

- l'attestazione dell'avvenuta tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente della data e dell'ora dell'apertura della cassetta, riportando gli estremi relativi alla raccomandata e alla ricevuta di ritorno;
- l'attestazione dell'integrità esteriore della cassetta;
- l'indicazione delle finalità d'intervento del Responsabile della Filiale o del suo sostituto all'apertura della cassetta.
- Si segnala inoltre che, qualora gli eredi abbiano sentore della presenza di preziosi nella cassetta di sicurezza, sarà opportuno consigliare agli stessi di predisporre l'intervento di uno "stimatore".

Una volta effettuato l'inventario, ove sia stata riscontrata la presenza di valori, la cassetta dovrà essere nuovamente chiusa in attesa che gli eredi provvedano ad inserire il relativo contenuto nella denuncia di successione. Successivamente, dietro presentazione del mod. 240 o della copia conforme della denuncia stessa, riportante l'elenco dei valori inventariati soggetti all'imposta di successione, gli aventi diritto potranno essere congiuntamente ammessi a prelevare quanto esistente in cassetta ed a dare disdetta del relativo contratto, previo regolamento, ove del caso, di eventuali canoni scaduti.

### 31. Cosa accade in caso di decesso di un garante?

In caso di decesso di un garante, la Filiale, una volta individuati tramite atto notorio o sostitutivo di atto notorio, l'identità degli eredi, deve (a meno che non intenda revocare gli affidamenti o rinunciare alla garanzia di cui trattasi) prontamente comunicare agli stessi l'esistenza di garanzie personalmente o tramite raccomandata a.r. indirizzata agli stessi presso l'ultimo domicilio del defunto. La Filiale deve immediatamente prendere in esame la posizione garantita per ogni necessaria valutazione del rischio, accertando, nei limiti del possibile, le modalità di accettazione dell'eredità.

La disciplina è, infatti, differente a seconda della modalità di accettazione:

- Accettazione "pura e semplice": in questo caso l'obbligazione di garanzia si trasmette di diritto agli eredi negli stessi modi e termini in cui era tenuto il de cuius in forza dell'originario atto. La Banca, a maggior tutela, chiede ai successori di sottoscrivere un nuovo modulo di fidejussione, della stessa tipologia di quella in essere; tale sottoscrizione, comunque, non è un elemento di validità della garanzia dato che a prescindere dalla stessa gli eredi continueranno ad essere



tenuti nei confronti della Banca in forza dell'originario atto di garanzia (salvo eventuale esercizio del diritto di recesso, se previsto). La Banca può comunque valutare di richiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede nel caso in cui la confusione dei patrimoni porti a una diminuzione della massa patrimoniale aggredibile.

- Accettazione con “beneficio d’inventario”: Gli eredi, qualora accettino l’eredità con beneficio d’inventario ex art. 490 c.c., dovranno sottoscrivere un nuovo modulo di fidejussione e saranno tenuti a onorare gli impegni di garanzia del defunto solo entro i limiti del valore dei beni ereditari ad essi pervenuti. Anche in questo caso, comunque, la mancata sottoscrizione del nuovo modulo non incide sulla validità della garanzia.
- Rinuncia all’eredità: Nel caso in cui nessun erede accetti l’eredità, ma vi sia un patrimonio ereditario sul quale far valere i propri crediti, la Banca potrà chiedere al Tribunale di nominare un Curatore dell’eredità.

### **32. Cosa accade alla morte di un mutuatario?**

In caso di morte di un mutuatario, i successori, a meno che non rinuncino all’eredità, subentrano nella posizione debitoria del de cuius.

### **33. Cosa accade al decesso del titolare di una ditta individuale?**

I rapporti intestati ad una ditta individuale cadono in successione esattamente come quelli intestati al de cuius.

La successione, quindi, dovrà essere gestita con le consuete modalità previste dalla disciplina interna.

### **34. Se sono stato nominato esecutore testamentario posso richiedere informazioni alla Banca?**

L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il de cuius ha affidato l’incarico di curare che siano correttamente attuate le sue volontà testamentarie. L’incarico di esecutore testamentario deve essere accettato con dichiarazione resa nella Cancelleria del Tribunale.

L’esecutore testamentario che abbia accettato l’incarico, ha diritto di ottenere informazioni riguardanti le attività depositate presso la Banca in relazione alle quali gli è stato conferito l’incarico, dato che è il solo soggetto legittimato ad esigere la consegna di tali rapporti; può chiedere anche il rilascio della dichiarazione dei rapporti caduti in successione.

La Banca deve acquisire, oltre alla documentazione successoria prevista dalla normativa interna, la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’ufficio di esecutore testamentario.

Ove l’esecutore testamentario chieda la vendita di titoli o strumenti finanziari intestati al de cuius occorre acquisire la relativa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, salvo che il disinvestimento non sia stato espressamente previsto nel testamento.

Il possesso dei beni da parte dell’esecutore testamentario non può durare più di un anno dall’accettazione dell’incarico, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata per un periodo che non potrà, comunque, superare un altro anno.



In base all'art. 700, primo comma, c.c., il testatore può nominare anche più esecutori così come può nominare dei sostituti nell'eventualità in cui uno o tutti non accettino. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente se non è stato diversamente disposto nel testamento.

Operativamente è preferibile che l'esecutore testamentario operi direttamente dal conto del de cuius, ma se ne fa richiesta può essere aperto apposito conto corrente a lui intestato.

In presenza di dossier titoli per la vendita dei titoli il modulo di subentro dovrà contenere i dati relativi al solo esecutore testamentario e dallo stesso firmato. Così vale per il modello "Richiesta trasferimento/Vendita degli strumenti finanziari – EREDE".

### **35. Nella certificazione dei rapporti devono essere riportate anche le polizze vita e i depositi a risparmio al portatore?**

No.

Le polizze vita non rientrano nell'attivo ereditario e pertanto non devono essere riportate nella certificazione della banca.

Per quanto riguarda invece le polizze di ramo V, cosiddette polizze finanziarie, sarà la compagnia che fornirà agli eredi una certificazione del valore della polizza da dichiarare in dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda i depositi a risparmio al portatore non essendo la banca a conoscenza se tale libretto è ancora nella disponibilità del de cuius non viene riportato nella certificazione dei rapporti.

Se gli eredi dichiarano che il libretto era nella disponibilità del de cuius è possibile inserirlo nella certificazione dei rapporti.

### **36. Posso in qualità di erede, trasferire su banca estera di titoli quali ad esempio azioni, obbligazioni, titoli di stato?**

Non esistono preclusioni al trasferimento di strumenti finanziari verso banche estere, salvo mancata accettazione della Banca ricevente.

I tempi variano in base alle informazioni a nostra disposizione ed in ogni caso il trasferimento si perfeziona solo con il riscontro dell'Istituto ricevente.

Per consentire alla ns. banca disporre il trasferimento è necessario che l'erede interessato comunichi un riferimento (possibilmente indirizzo mail) della banca corrispondente.

### **37. Posso, in qualità di erede, trasferire su banca estera fondi/SICAV?**

In linea di principio è possibile trasferire gli OICR solo in presenza di convenzione di collocamento dell'Istituto ricevente. A cura degli eredi verificarne la (poco probabile) trasferibilità.



### **38. Quali sono i tempi di esecuzione del trasferimento in presenza di fondi/sicav?**

I tempi di esecuzione variano a seconda della possibilità di operare via Flusso a favore di soggetti adeguatamente profilati in tema di CRS, FATCA e degli accordi siglati con le SGR / SIP.

Per esempio per SOPRARNO, ETICA, ARCA, ACOMEA, non sono ancora stati presi accordi “legali/commerciali” che permettano di utilizzare FLUSSI INFORMATICI nei trasferimenti. In presenza di trasferimento via flusso i tempi sono i seguenti:

- FONDIITALIA: 5 giorni lavorativi
- OICR ESTERI: 15 giorni lavorativi

Per tutto quanto non istruibile via flusso i tempi sono necessariamente più lunghi e dipendono dalla qualità della documentazione prodotta.

Ricordiamo che, anche in presenza di flusso, l'Sgr è legittimata a richiedere evidenza della documentazione di successione e/o della profilazione del Cliente.